

DELIBERA DELLA GIUNTA N. 51 DEL 13/12/2021

La riunione si svolge, come previsto dall'art. 13, punto 6, dello Statuto di Unioncamere Toscana, tramite collegamento telematico.

Sono presenti:

Componenti	
Massimo Guasconi	Presidente Unioncamere Toscana e Presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena
Leonardo Bassilichi	Presidente Camera di Commercio Firenze
Giorgio Bartoli	Commissario Straordinario Camera di Commercio Lucca
Dino Sodini	Commissario Straordinario Camera di Commercio Massa-Carrara
Valter Tamburini	Commissario Straordinario Camera di Commercio Pisa
Dalila Mazzi	Presidente Camera di Commercio Pistoia-Prato
Segretari Generali delle C.C.I.A.A. della Toscana	
Marco Randellini	Segretario Generale Camera di Commercio Arezzo Siena
Giuseppe Salvini	Segretario Generale Camera di Commercio Firenze
Alessandra Bruni	Segretario Generale Camera di Commercio Lucca
Cristina Martelli	Segretario Generale Camera di Commercio Pisa
Catia Baroncelli	Segretario Generale Camera di Commercio Pistoia-Prato
Collegio dei Revisori dei Conti	
Maria Rosa Sanfilippo	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Iacopo Nardini	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti

Segretario della seduta Giuseppe Salvini, Segretario Generale dell'Unione Regionale.

OGGETTO: Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute da Unioncamere Toscana (art. 20 D.Lgs. 175/2016); deliberazioni.

LA GIUNTA

Verificata la sussistenza del quorum previsto dall'art. 13, comma 4, dello Statuto.

Visto l'art. 12 comma 1 lett. k) dello Statuto, che assegna alla competenza della Giunta le determinazioni inerenti le partecipazioni esterne all'Unione Regionale.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), attuativo dell'art. 18 Legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Considerato che la ratio a cui si ispira il decreto delegato, come da legge delega, è quella di *“assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”*, attraverso la *“razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”* e la *“ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti”*.

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto:

➤ **Articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), commi 1, 2, 4**

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

➤ **Articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di

operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Omissis.

➤ **Articolo 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni)**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla

ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. Omissis.

Vista la delibera 28-9-2017 n. 48, con cui la Giunta dell'Unione Regionale ha stabilito:

- 1) Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette dell'Unione Regionale alla data del 23-9-2016, come segue (omissis);*
- 2) Di dare atto che, alla data odierna, il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione Regionale risulta essere il seguente (omissis);*
- 3) Omissis;*
- 4) Di assumere le seguenti determinazioni in ordine alle partecipazioni societarie dell'Unione Regionale:*

TIPOLOGIA	SOCIETÀ	INTERVENTO
<i>A) Società partecipate ammissibili per presenza delle condizioni ex art. 4 T.U.S.P. e per assenza di condizioni ostative ex art. 20 comma 2 T.U.S.P.</i>	<i>Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni</i>	<i>Mantenimento della partecipazione</i>
	<i>Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.</i>	<i>Mantenimento della partecipazione</i>
<i>B) Società partecipate inserite nel piano di razionalizzazione ex art. 24, per assenza delle condizioni ex art. 4 T.U.S.P.</i>	<i>Sistema Camerale Servizi S.c.r.l.</i>	<i>Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.</i>
	<i>Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.)</i>	<i>Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.</i>
<i>C) Società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione sulla base di precedenti decisioni ovvero in liquidazione</i>	<i>Retecamere S.c.r.l. in liquidazione</i>	<i>In attesa della liquidazione della quota</i>
	<i>Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione</i>	<i>In attesa della liquidazione della quota</i>
	<i>Logistica Toscana S.c.r.l. in liquidazione</i>	<i>In attesa della liquidazione della quota</i>
	<i>UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione</i>	<i>In attesa della liquidazione della quota</i>
<i>D) Società partecipate sottratte all'applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 ex art. 26 comma 2 (allegato A)</i>	<i>Fidi Toscana S.p.a.</i>	<i>Alienazione delle azioni</i>

- 5) Di disporre l'alienazione delle quote di partecipazione dell'Unione Regionale in*

Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. e Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l., secondo le procedure ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016;

- 6) Di disporre la dismissione della partecipazione dell'Unione Regionale in Fidi Toscana S.p.a., mediante alienazione delle relative azioni;*
- 7) Di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

Vista la situazione relativa alle società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione in esecuzione della citata delibera di Giunta 28-9-2017 n. 48, di seguito illustrata:

1) SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. (SI.CAMERA S.C.R.L.)

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 dello Statuto di Si.Camera S.c.r.l., l'Unione Regionale, con lettera p.e.c. 10-8-2018 prot. 0001334/7.7, ha offerto la propria partecipazione azionaria ai soci, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 8 del citato Statuto, nessun socio ha comunicato il proposito di esercitare il diritto di prelazione.

Con lettera 29 ottobre 2018 prot. 1696 Unioncamere Toscana ha chiesto alla società la liquidazione della quota, ex art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 175/2016, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437ter c.c.

In data 8-7-2019 Si.Camera S.c.r.l. ha corrisposto a Unioncamere Toscana la somma di € 14.766,01, a titolo di liquidazione della quota.

2) CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. (DINTEC S.C.R.L.)

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto di Dintec S.c.r.l., l'Unione Regionale, con lettera p.e.c. 10-8-2018 prot. 0001333/7.7, ha offerto la propria partecipazione azionaria ai soci, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Nel termine di legge, nessun socio ha comunicato il proposito di esercitare il diritto di prelazione.

Con lettera 29 ottobre 2018 prot. 1695 Unioncamere Toscana ha chiesto alla società la liquidazione della quota, ex art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 175/2016, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437ter c.c.

In data 21-4-2021 Dintec S.c.r.l. ha corrisposto a Unioncamere la somma di € 4.607,61, a titolo di liquidazione della quota.

3) FIDI TOSCANA S.P.A.

a) Con determinazione S.G. 23-10-2018 n. 111 l'Unione Regionale ha indetto procedura ad evidenza pubblica per la vendita della propria intera partecipazione azionaria in Fidi Toscana S.p.a., come di seguito specificato: n. 39.401 azioni, con valore nominale di € 52,00 ciascuna e con valore nominale complessivo di € 2.048.852,00, pari all'1,28% del capitale sociale di Fidi Toscana S.p.a.

b) Il valore a base d'asta è fissato in € 2.048.852,00, corrispondente al valore nominale delle azioni di proprietà di Unioncamere Toscana oggetto dell'asta.

c) La gara ha avuto esito negativo, risultando deserta.

d) Con lettera 30-10-2018, prot. n. 0001728 Unioncamere Toscana ha offerto la propria partecipazione azionaria ai soci, per il prezzo di € 1.985.649,07, ai fini dell'esercizio

del diritto di prelazione statutariamente previsto.

- e) Nel termine di legge, nessun socio ha comunicato il proposito di esercitare il diritto di prelazione.
- f) In data 27 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Fidi Toscana ha determinato il valore unitario di liquidazione delle azioni in € 17,43.
- g) In data 10 giugno 2019 Fidi Toscana S.p.a. ha depositato l'offerta in opzione ai soci delle azioni presso il Registro delle Imprese, con periodo di durata della suddetta offerta che si è esaurito in data 9 agosto 2019; a conclusione del suddetto periodo di offerta, nessuno dei soci risulta aver esercitato il diritto di opzione e pertanto le azioni in esame risultano interamente inoptate.
- h) L'art. 2437-quater, co. 4, c.c., richiamato dall'art. 24, co. 5, TUSP, prevede la possibilità di esperire un tentativo ulteriore di collocamento delle azioni inoptate; in data 22-11-2019 Fidi Toscana S.p.a. ha pubblicato bando di asta pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie, indicando il prezzo a base d'asta di ciascuna azione in € 17,43.
- i) Con bando pubblicato in GU 20-11-2019, Fidi Toscana S.p.a. ha indetto procedura ad evidenza pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie Fidi Toscana S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 2437-quater c.c.
- j) Con lettera 12-3-2020 Fidi Toscana S.p.a. ha comunicato di aver effettuato aggiudicazione provvisoria in favore di Regione Toscana, per l'importo complessivo di € 1.684.714,08, corrispondente ad un prezzo per azione di € 17,43.
- k) Ai soci è assegnato un termine di 15 giorni, ex art. 9 Statuto, per l'esercizio del diritto di prelazione.
- l) Con lettera 1-4-2020 Fidi Toscana S.p.a. ha comunicato quanto segue:
 - Nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
 - La Regione Toscana è risultata pertanto aggiudicataria in via definitiva;
 - Il termine finale per il trasferimento delle azioni è fissato nel giorno 30 settembre 2020.
- m) Con delibera 21-5-2020 n. 12 la Giunta dell'Unione Regionale ha stabilito di procedere all'alienazione della intera partecipazione azionaria dell'Unione Regionale in Fidi Toscana S.p.a. in favore della Regione Toscana, per il prezzo di € 17,43 ad azione.
- n) La cessione delle azioni è stata perfezionata in data 11-9-2020; in pari data Unioncamere ha ottenuto il corrispettivo della cessione.

Vista altresì la situazione relativa alle società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione sulla base di precedenti decisioni ovvero in liquidazione, di seguito illustrata:

1) RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Retecamere S.c.r.l. è stata posta in liquidazione con delibera 4-9-2013.

Con delibera 8-9-2015 n. 65, la Giunta dell'Unione ha stabilito di recedere da Retecamere S.c.r.l.; il recesso è stato formalizzato con lettera 14-10-2015 prot. 0002472/7.7.

L'Unione non ha ancora ottenuto la liquidazione della relativa quota. L'Unione effettuerà un monitoraggio sulle relative operazioni.

2) TIRRENO BRENNERO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Tirreno Brennero S.r.l. risulta in liquidazione dal 10 giugno 2014.

Il 5-7-2016 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione con relativo piano di riparto; in base al suddetto piano all'Unione Regionale spetta una somma totale di € 9.486,56; in esecuzione del suddetto piano, l'Unione Regionale ha introitato la somma di € 5.599,43, a titolo di liquidazione del valore della quota. L'Unione Regionale ha poi introitato la somma di € 2.806,30 per la liquidazione del credito I.V.A. La partecipazione nella società è stata di conseguenza cancellata dall'attivo patrimoniale.

3) LOGISTICA TOSCANA S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Logistica Toscana S.c.r.l. è stata sciolta e posta in liquidazione con delibera dell'assemblea straordinaria 31-3-2016.

Il 10-7-2017 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione con relativo piano di riparto; in base al suddetto piano all'Unione Regionale spetta una somma totale di € 77.848,88; in esecuzione del suddetto piano, l'Unione Regionale ha introitato la somma di € 44.914,87, a titolo di liquidazione del valore della quota; l'Unione Regionale rimane titolare di un credito I.V.A. per € 29.892,18 e titolare di un credito IRES / IRAP per € 3.041,74.

Con lettera e-mail 12-11-2021, il liquidatore di Logistica Toscana S.c.r.l. ha comunicato che all'Unione Regionale, già socia della suddetta società, spetta un rimborso I.V.A. 2017 ammontante a € 27.920,24. Nella citata lettera sono indicate le procedure per conseguire il rimborso.

4) UTC IMMOBILIARE E SERVIZI S.C.R.L. – IN LIQUIDAZIONE

In data 31-5-2017, l'assemblea straordinaria ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l., con contestuale nomina di un liquidatore. Sono in fase di svolgimento le operazioni di liquidazione.

Nel corso dell'anno 2020 sono state espletate due procedure ad evidenza pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà della società, destinato a sede di Unioncamere Toscana, ponendo a base d'asta il prezzo di € 1.908.000,00, come da stima effettuata dall'Agenzia del Territorio nell'anno 2018.

Nonostante l'interesse manifestato da vari soggetti, che si sono presentati per prendere visione dell'immobile in vista di eventuali offerte, entrambe le procedure sono andate deserte.

L'Unione Regionale ne effettua il costante monitoraggio.

Preso atto che al 31-12-2020 il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione Regionale risulta essere il seguente:

Società partecipata	Capitale sociale	Valore partecipazione dell'Unione	% partecipazione dell'Unione
1) Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%
2) Società Consortile Energia Tosca-	€ 120.000,00	€ 9,04	0,0075%

na S.c.r.l.			
3) Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. – Dintec S.c.r.l.	€ 551.473,00	€ 1.660,00	0,301%
4) Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	€ 242.356,00	€ 244,73	0,1%
5) UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	€ 16.000,00	€ 10.600,00	66,25%

Viste nel dettaglio le partecipazioni detenute dall'Unione Regionale in tali società, come da relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (vedasi par. IV).

Ravvisata l'opportunità di mantenere la partecipazione dell'Unione Regionale nelle seguenti società, ritenute ammissibili, per la presenza dei requisiti ex art. 4 del T.U.S.P. e per l'assenza delle condizioni ostative ex art. 20 del T.U.S.P., come ampiamente illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, par. V):

- Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 175/2016;
- Società Consortile Energia Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016.

Ritenuto di condividere e approvare la relazione tecnica sopra citata.

Udito il Presidente.

Uditi gli interventi.

All'unanimità.

DELIBERA

- 1) Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette dell'Unione Regionale alla data del 31-12-2020, come segue:

Società partecipata	Capitale sociale	Valore partecipazione dell'Unione	% partecipazione dell'Unione
1) Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%
2) Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	€ 120.000,00	€ 9,04	0,0075%
3) Consorzio per l'Innovazione Tec-	€ 551.473,00	€ 1.660,00	0,301%

nologica S.c.r.l. – Dintec S.c.r.l.			
4) Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	€ 242.356,00	€ 244,73	0,1%
5) UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	€ 16.000,00	€ 10.600,00	66,25%

Come meglio e dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, al par. IV).

- 2) Di mantenere la partecipazione dell'Unione Regionale nelle seguenti società, ritenute ammissibili, per la presenza dei requisiti ex art. 4 del T.U.S.P. e per l'assenza delle condizioni ostative ex art. 20 del T.U.S.P., come illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, par. V):
 - Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 175/2016;
 - Società Consortile Energia Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016.
- 3) Di prendere atto che la procedura finalizzata alla dismissione della partecipazione dell'Unione in Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.) si è conclusa nell'anno 2021.
- 4) Di approvare la relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO
(Giuseppe Salvini)

IL PRESIDENTE
(Massimo Guasconi)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)